



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

Ufficio del Giudice Sportivo

SENTENZA N.3/2018

oggetto: procedimento disciplinare n. 1/18 nei confronti di: Gaetano Pisano

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti del M° Gaetano Pisano, nato a Lentini (SR) il 15.05.1960, Budopass n.27299, tesserato A.S.D. Dojo Karate Do Shotokan Lentini, ritenuto responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3, del vigente Regolamento di Giustizia:

"perchè, in data 21.04.2018, a Montecatini, nell'ambito della manifestazione sportiva "11° Campionato Italiano", al termine della propria prova nella categoria Kata Maschile Veterani B ingiuriava gli Ufficiali di Gara dicendo loro "vaffanculo". In Montecatini, il 21.04.2018,

all'esito dell'udienza dd. 16.07.2018, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per mesi due, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 22, lett. b) del Regolamento di Giustizia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel "verbale di tatami" dd. 21.04.2018 gli UdG davano atto che il M° Gaetano Pisano, nato a Lentini (SR) il 15.05.1960, Budopass n.27299, tesserato A.S.D. Dojo Karate Do Shotokan Lentini, a Montecatini, nell'ambito della manifestazione sportiva "11° Campionato Italiano", al termine della propria prova nella categoria Kata Maschile Veterani B li avrebbe ingiuriati dicendo loro "vaffanculo".

Il M° Pisano, per parte sua, immediatamente dopo il fatto formulava per iscritto le proprie scuse agli UdG, dando giustificazione del proprio comportamento e ribadendo la sua immutata fiducia e rispetto per la classe arbitrale, della quale riconosceva la professionalità.

Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti il Giudice Sportivo ritiene provata la responsabilità del Maestro Gaetano Pisano in relazione all'illecito disciplinare contestatigli.

Invero, come reiteratamente affermato in precedenza da questo Giudice, in materia di illecito sportivo possono ritenersi applicabili i principi di diritto e giurisprudenziali propri del diritto penale, di talchè il primo elemento da prendere in considerazione è il verbale di tatami che, giuste norme federali, fa piena prova dei fatti in essi descritti (nel caso di specie, peraltro, riconosciuti corrispondenti al vero da parte del M* Pisano).

Oltretutto, per come già detto, l'incolpato immediatamente dopo il fatto ha ammesso le proprie responsabilità, scusandosi per iscritto in modo sincero e chiedendo altresì di poter incontrare di persona gli Arbitri poco prima offesi, per reiterare anche al loro cospetto ed in forma verbale le proprie scuse.

Per quanto sopra esposto questo Giudice ritiene pacificamente provato l'illecito disciplinare contestato, in relazione al quale rimane da valutare la natura ed eventuale durata della pena da infliggere all'incolpato.

Che l'incolpato sia responsabile è fuor di discussione, cionondimeno non si può fare a meno di evidenziare che - spontaneamente e immediatamente dopo il fatto - ha fatto

quanto era possibile per elidere le conseguenze del proprio comportamento, ravvedendosi e ammettendo l'errore commesso.

Inoltre, dando così prova di un corretto comportamento processuale, nonché della volontà di sottoporsi senza dilungamenti al giudizio disciplinare, ha rinunciato ai termini minimi a comparire.

Per l'effetto questo Giudice ritiene che la sanzione da infliggersi sia quella della squalifica per la durata di mesi uno e giorni quindici (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere a Gaetano Pisano la sanzione della squalifica di mesi due e letti i criteri di cui agli artt. 22 lett. b) e 23 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa).

O

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene il M° Gaetano Pisano responsabile dell'illecito p. e p. dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Karate e - previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 22, lett. b) del medesimo Regolamento di Giustizia - lo

CONDANNA

alla pena di mesi uno e giorni quindici di squalifica.

Così deciso in Trieste il 16.07.2018.

Il Giudice Sportivo
avv. Davide Benvegnù

